

Imposta di
bollo assolta
con pagamento
di F24

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A
PESCHIERA DEL GARDA

N. 611 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 08/03/2023

CONTRATTO APPLICATIVO n. 2

**RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI
IN BASSA TENSIONE PER IL BIENNIO 2023 - 2024, AI SENSI
DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 – LOTTO N. 1 -
CODICE GARA VAG20F1902 – CIG: DERIVATO: 9534563A49**

tra

I'AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Committente"

e

AGSM AIM ENERGIA S.p.A., con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Verona al n. REA VR-298474, P.IVA e C.F. n. 02968430237, in persona del Consigliere Delegato Mazzucato Alberto nato a Padova il 24.11.1969 in virtù dei poteri attribuiti in data 25.02.2022 domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "fornitore" o "appaltatore"; atto denominato "Fornitore" o anche "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- a. Viveracqua S.c. a r.l., in veste di Centrale di committenza, in data 25.09.2020 determina n. 31/2020 ha dato avvio ad una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione per gli anni 2021-2025, identificata con il codice VAG20F1902;
- b. A.G.S. con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58/11 del 15.10.2020 ha approvato la documentazione tecnica predisposta dalla Centrale di Committenza e l'indizione di una procedura di gara per l'acquisto di Energia Elettrica suddiviso in due lotti: Lotto 1 – bassa tensione e Lotto 2 – media tensione
- c. Tale procedura si è conclusa con la determina di aggiudicazione n. 38/20 in data 26.10.2020 del Presidente di Viveracqua S.c. a r.l., con cui veniva disposto l'affidamento del Lotto n. 1 – bassa tensione al fornitore A.G.S.M. Energia S.p.A. ora AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona;
- d. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con Determina del Direttore Generale n. 11/2021 del 15.01.2021 ha preso atto della regolarità delle procedure di gara per l'affidamento della fornitura relativa al Lotto 1) – bassa tensione esperite dalla Centrale di Committenza “Viveracqua s.c. a r.l.” e contestualmente ha approvato l'affidamento della fornitura e la sottoscrizione del contratto per la propria quota parte con la società aggiudicataria AG.S.M. Energia S.p.A. ora AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona;
- e. con la società A.G.S.M. Energia S.p.A. ora AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona veniva stipulato contratto applicativo all'accordo quadro n. 561 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 26.05.2021, relativo al biennio 2021-2022, dell'importo, di € 6.982.834;
- f. nella documentazione di gara è stata prevista la possibilità da parte dei singoli Enti Aggiudicatori di esercitare l'opzione di prosecuzione della fornitura per un ulteriore biennio 2023-2024 e una ulteriore opzione di

proroga per l'anno 2025, entrambe alle medesime condizione di aggiudicazione;

g. con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65/12 del 16.12.2022 è stata esercitata l'opzione di prosecuzione contrattuale a favore della società AGSM AIM Energia S.p.a. di Verona per l'ulteriore fornitura di energia elettrica – lotto 1 bassa tensione alle medesime condizioni di cui al contratto applicativo n. 561/2021 del 26.05.2021 all'accordo quadro e per il periodo di anni 2 decorrenti dal 01.01.2023 al 31.12.2024;

h. il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato e ha dato esito positivo;

i. Il fornitore, limitatamente alla verifica del requisito relativo all'antimafia, ha dichiarato di appartenere alla categoria di soggetti di cui all'art. 83, comma 1 del D. Lgs 159/2011 per i quali non è richiesta la documentazione antimafia così come indicato nel medesimo articolo, comma 3 lett. a) in quanto la propria compagine societaria è costituita da Enti Pubblici o società controllate dai medesimi;

l. Il fornitore, A.G.S.M. Energia S.p.A., ora AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, ha sottoscritto in data 13.01.2021, con la Centrale di Committenza, un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (d'ora in poi "codice"), per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in media tensione per gli anni 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - lotto n.1;

- **che**, in applicazione dell'accordo quadro di cui al punto precedente, i singoli contratti applicativi vengono stipulati a tutti gli effetti tra ciascuna consorziata e il fornitore in base alla modalità e i termini indicati nell'accordo quadro stesso;

- **che** la Committente, in adesione all'accordo quadro, intende sottoscrivere il presente contratto applicativo n. 2 con il fornitore;

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti come in epigrafe rappresentate e

domiciliate si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il disciplinare di gara e l'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo.

Articolo 2 - OGGETTO

Con la sottoscrizione del presente contratto applicativo n. 2 le parti intendono avviare la fornitura di energia elettrica in media tensione – lotto 1) a favore della committente, alle condizioni tutte espressamente stabilite nell'accordo quadro, al quale si fa rinvio per tutto quanto non previsto dal presente contratto applicativo.

Articolo 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO, FORNITURA DI ENERGIA E PREZZI CONTRATTUALI

L'importo del contratto applicativo n. 2 ammonta ad euro 6.982.834 per il periodo biennio 2023-2024.

La committente si riserva la facoltà, assieme agli altri gestori soci di Viveracqua S.c. a r.l. di esercitare una ulteriore opzione di proroga per l'anno 2025 dei contratti in essere con il fornitore alle medesime condizioni contrattuali.

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore della committente per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica della stessa, nelle quantità e per i punti di fornitura riportati nell'allegato al presente contratto. I consumi riportati sono indicativi e non impegnativi e potranno globalmente variare, in aumento o in diminuzione, del 20% su base annua, senza che il fornitore possa richiedere indennizzi di sorta, variazioni della durata contrattuale e/o incrementi nei corrispettivi.

All'energia elettrica effettivamente prelevata nel corso di ciascun mese, saranno applicati i corrispettivi previsti nell'accordo quadro.

Con riferimento al prezzo di acquisto della componente energia ed alla sua determinazione ai sensi del punto precedente, il parametro Ω_{BT} è pari a 1,44 €/MWh;

Ω_{MT} , ossia il corrispettivo riconosciuto al fornitore a copertura dei costi di gestione del contratto, è fisso e immutabile per l'intera durata della fornitura ed è applicato sull'energia prelevata dalla rete dai singoli punti di prelievo ed alle relative perdite di rete; tale corrispettivo è espresso in €/MWh ed ha due cifre significative dopo la virgola.

Articolo 4 - DURATA DEL CONTRATTO APPLICATIVO

Il presente contratto applicativo n. 2 ha una durata di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalle ore 0:00 del 01.01.2023 e fino alle 24:00 del 31.12.2024.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto dell'appalto anche dopo la scadenza del contratto alle medesime condizioni e agli stessi prezzi per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi, nell'eventualità che la procedura per l'affidamento di un nuovo contratto applicativo, ovvero per l'individuazione di un nuovo appaltatore, non sia terminata.

Articolo 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A integrazione di quanto indicato dall'articolo 7 dell'accordo quadro, si precisa che le fatture, alla data di emissione, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica. Il codice destinatario è 4PRR1AO.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni "data fattura fine mese".

Articolo 6 - CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI

A garanzia delle obbligazioni assunte ed ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il fornitore ha costituito la seguente garanzia a titolo di cauzione definitiva allegata al presente contratto applicativo al n. 2)

- Società emittente: ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. – AGENZIA GALGAGNO S.p.A.di San Cesario sul Panaro (MO)
- Data di emissione 19/12/2022
- Nr. Polizza: 2026015907532AP1
- Importo € 316.111,00.

La cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la società è in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Tale garanzia, come previsto dall'articolo 15 dell'accordo quadro, copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal fornitore con il medesimo accordo ed i suoi allegati, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

A.G.S. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Articolo 7 - INFORMATIVA PRIVACY

Il fornitore dà atto di avere preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e si dichiara disponibile all'eventuale nomina in qualità di Responsabile del trattamento, qualora si verificassero i requisiti previsti dalla normativa vigente.

I dati forniti dal fornitore, necessari per la gestione del presente contratto, e i dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, saranno trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione

del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@pec.ags.vr.it o a dpo@ags.vr.it.

Articolo 8 - SPESE CONTRATTUALI, STIPULA ED IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico del fornitore. Il presente accordo viene stipulato in forma digitale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del codice.

Articolo 9 - CLAUSOLA DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, norme e standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., nonché impegnandosi a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione - Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;

c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi, che possa integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori, di segnalare e riferire al RPCT di

questo Ente aggiudicatore, circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 10 - CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto applicativo n. 2 ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto aggiuntivo al contratto applicativo si fa rinvio all'accordo quadro di cui alle premesse, i quali unitamente regolano tutti i termini generali del rapporto tra le parti. Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto, ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

La committente

A.G.S. S.p.A.

Il Direttore Generale

Ing. Carlo Alberto Voi

Il fornitore

AGSM AIM S.p.A.

Il Consigliere Delegato

Sig. Alberto Mazzucato

Il sottoscritto, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli:3, 8, 9.

Il fornitore

AGSM AIM S.p.A.

Il Consigliere Delegato

Sig. Alberto Mazzucato